SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 265

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2001.

Regole tecniche di connessione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

01A12474

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. **430.**

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Art. 1.

Ambito applicativo

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

Art. 2.

Concorsi a premio

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

Art. 3.

Operazioni a premio

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

Art. 4.

Premi

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

Art. 5.

Soggetti promotori delle manifestazioni a premio

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

Art. 6.

Esclusioni

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Art. 7.

Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera *a)*; la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:

a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

Art. 8.

Manifestazioni vietate

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

Art. 9.

Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

Art. 10.

Adempimenti dei promotori

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 11.

Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.

3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

Art. 12.

Controllo delle manifestazioni a premio

1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

TITOLO II
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Art. 13.
Ambito applicativo

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 14.
Adempimenti dei promotori e controlli

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-*bis* del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

Art. 17.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti normativi; si riporta il testo dell'art. 40:

«Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto.

3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede la somma di L. 100.000.000.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

(Omissis comma abrogato).

Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di

stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.».

— Si trascrivono i testi delle disposizioni contenute negli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie):

«Art. 78. — Nessuna lotteria, tombola, pesca di beneficenza o qualsiasi altra operazione del genere, può aver luogo senza la preventiva autorizzazione nel modi determinati dalla legge e dal presente regolamento.».

«Art. 79. — Le lotterie e le tombole da effettuarsi in tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o più province, debbono essere autorizzate con legge speciale su proposta del Capo del Governo.

La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente, nel qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle predette operazioni, su quelle di estrazione ed assegnazione dei premi.

Ciascuna lotteria o tombola suddetta è disciplinata da un regolamento speciale.».

«Art. 80. — Le operazioni che si effettuano nell'ambito di una Provincia o di un comune, si distinguono in lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

La lotteria si effettua con biglietti staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo e concorrenti ad uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione.

La tombola si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni.

Si considerano pesche o banchi di beneficenza le vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali per la loro organizzazione non si prestino alla emissione di biglietti a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi.».

«Art. 81. — La facoltà di autorizzare le operazioni di cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia il numero e la specie delle operazioni che possono essere autorizzate in ogni anno solare.

È in facoltà del Ministro di autorizzare altre operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui al primo comma.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 82. — L'autorizzazione per qualsiasi delle suddette operazioni non può essere concessa se la Prefettura, esaminata la richiesta anche per quanto riflette le necessità finanziarie dell'ente e la opportunità di ricorrere all'operazione per farvi fronte, non abbia dato il suo nulla osta. È necessario, inoltre, per il rilascio dell'autorizzazione che l'operazione sia promossa da un ente morale legalmente riconosciuto, che il medesimo ne assuma la direzione e che il provento dell'operazione sia destinato a scopi educativi, assistenziali, culturali.».

«Art. 83. — La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non può superare la somma di L. 3.000.000.

Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i biglietti emessi nel limite della somma suddetta, l'intendente di finanza (1) ha facoltà di concedere una proroga.

Di eguale facoltà potrà valersi il Ministro delle finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con decreto ministeriale.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 84. — La vendita delle cartelle delle tombole autorizzate deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi.

Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare nel loro complesso, la somma di L. 500.000.».

«Art. 85. — La vendita dei biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi dall'incarico della vendita.

Nei comuni in cui non esistono né ricevitorie né collettorie del lotto, la vendita potrà essere effettuata dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso in cui non sia possibile affidare la vendita al personale del lotto, l'ente concessionario può essere autorizzato dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della vendita nel modo che riterrà più opportuno.

Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sarà fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in caso di divergenza sarà stabilito dall'Intendente di finanza (1).».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 86. — La vendita a mezzo di ruote di fortuna o con altri sistemi analoghi è assolutamente vietata per le operazioni a carattere provinciale e per quelle nazionali non gestite dall'amministrazione finanziaria.».

«Art. 87. — Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non può eccedere la somma di L. 3 000.000.

Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente a cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi debbono essere sottoposti a punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza (1).

Dev'essere presentato il piano disciplinare dell'operazione.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 88. — (abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).».

«Art. 89. — La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, è dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.».

(Comma abrogato dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).

«Art. 90. — Le domande per autorizzazione di lotterie, di tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in competente carta da bollo, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi speciali riguardanti gli enti parificati all'Amministrazione dello Stato, e debbono essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1) unendovi in duplice esemplare:

1) Per le lotterie:

a) il progetto relativo nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati in premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti; il luogo ed il tempo fissati per la estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;

b) il modello del registro a matrice dal quale saranno staccati i biglietti.

2) Per le tombole:

a) il progetto relativo con la specificazione dei premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

b) il modello di registro a madre e figlia dal quale saranno staccate le cartelle.

3) Per le pesche di beneficenza qualora non sia possibile la preventiva determinazione dei biglietti da emettersi, l'ente, nella domanda per la concessione, deve indicare con la maggiore approssimazione il numero dei biglietti che potranno essere emessi ed il relativo prezzo.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 91. — L'aggio lordo non può essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato.

Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle cartelle.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 92. — Per le lotterie d'importo superiore alla somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una commissione di vigilanza composta dall'intendente di finanza (1) o da un suo delegato, da un rappresentante della prefettura e da un rappresentante dell'ente concessionario. La presidenza della commissione spetta all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.

La commissione di vigilanza sorveglia il regolare svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli vincitori.

Per le altre lotterie, nonché per le tombole e le pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega ad un funzionario, anche non appartenente all'amministrazione finanziaria, la vigilanza sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.

L'intendente (1) deve però, qualora sia possibile, affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le spese dell'ente concessionario.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 93. — Il decreto di autorizzazione è steso di seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno essere annullate dall'intendenza di finanza (1) che rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della commissione di vigilanza per le lotterie superiori a L. 1.500.000».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 94. — Per le lotterie fatte con biglietti staccati da registro a matrice, i biglietti stessi debbono essere numerati e contrassegnati dal concessionario.

Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere numerate e contrassegnate dal concessionario.

L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco, sotto la sorveglianza e responsabilità di un funzionario delegato dall'intendente (1).

Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun registro di lotteria o tombola, appone la seguente dichiarazione: «Il presente registro n. ... compone di n. ... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).».

(1) Ora direzione regionale delle entrate».

«Art. 95. — L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a cura dello stesso concessionario.

L'amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non può superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni».

«Art. 96. — Per le lotterie con biglietti staccati da registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.

Questi si accerta che la consegna sia completa e che tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone avviso al pubblico prima dell'estrazione.

Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1) accerta la qualità delle cartelle o biglietti venduti e liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal precedente art. 89, nonché la tassa di lotteria pure nella misura del 10 per cento. Di tali operazioni è compilato processo verbale in tre originali, di cui uno è rimesso alla Prefettura, uno al concessionario ed uno è trattenuto dall'intendente (1).».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 97. — Per le pesche o banchi di beneficenza fatte con biglietti non staccati da registri a matrice, è vietato d'introdurre nelle urne altri biglietti oltre quelli previsti nel progetto disciplinare di cui al precedente art. 91.

L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata, anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il verbale come al precedente articolo.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 98. — Per ogni operazione autorizzata, l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto netto della vendita dei biglietti o delle cartelle, affinché la medesima accerti che tale prodotto sia voluto al fine per il quale l'operazione è concessa.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 99. — Entro otto giorni da quello della estrazione della lotteria, della tombola o della pesca di beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di bollo presso il competente ufficio del registro e l'ammontare della tassa di lotteria del 10 per cento alla sezione di tesoreria provinciale: quest'ultima in conto proventi del lotto.

La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata cauzione. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 100. — Le spese per l'esecuzione delle lotterie, delle tombole e delle pesche, comprese le indennità ai delegati governativi, sono a carico dei concessionari.».

«Art. 101. — Ai funzionari incaricati dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza o di adempiere altre funzioni di loro competenza nello svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, spettano le indennità di missione stabilite dalle norme vigenti in materia.».

«Art. 102. — Per la bollatura da parte dell'Intendenza di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole e dei biglietti delle pesche spetta un compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.

Il punzone per la bollatura devessere tenuto dall'intendente di finanza (1).».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 103. — I comuni, le province e gli altri Corpi morali che intendono valersi della facoltà di aggiungere premi, da conferirsi in forma di lotteria, agli interessi dei prestiti da contrarre, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministro per le finanze.

Le operazioni di estrazione dei premi saranno effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di vigilanza della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze - servizi del lotto.».

«Art. 104. — Le concessioni sopradette sono esenti dalla tassa di lotteria.».

«Art. 105. — Sono proibite le manifestazioni pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui vendita è collegata alla manifestazione.».

«Art. 106. — Le norme dei concorsi a premi non si applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.».

«Art. 107. — Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.

Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi all'atto dell'acquisto o dei successivo pagamento nelle vendite effettuate da fabbricanti a com-

mercianti o da commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori con carattere puramente occasionale.

Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette, ecc.).».

«Art. 108. — Le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della sorte e della abilità sono considerati concorsi a premi anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di servizio.».

«Art. 109. — È richiesta un'unica autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e dai commercianti a favore dei consumatori dei propri prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei prodotti stessi.

Ciascun rivenditore è però tenuto a chiedere separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.».

«Art. 110. — Sono considerati concorsi a sorte quelli in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia dipendere:

a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende dalla sorte;

b) da qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro che siano organizzati in guisa da affidare unicamente all'alea la designazione dei partecipanti cui i premi debbono essere assegnati.

Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioè in cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il conferimento dalla sorte.».

«Art. 111. — Sono considerati concorsi di abilità quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere, ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui è riservato a terze persone od a speciali commissioni di pronunziarsi.

Ai concorsi di abilità sono parificati, agli effetti della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.».

«Art. 112. — Tanto per i concorsi che per le operazioni a premio l'autorizzazione è concessa direttamente a ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi intermediario od organizzatore.

È consentito tuttavia a due o più ditte, per economia di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di associarsi per svolgere la stessa operazione a premio, consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni, bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

Due o più ditte possono altresì associarsi per svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di abilità, ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del suddetto regio decreto-legge.».

«Art. 113. — Nei concorsi a premio la tassa di lotteria una volta pagata non è più ripetibile, salvo che il concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un impedimento legittimo indipendente dalla volontà o dal fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero delle finanze determinerà con una decisione definitiva l'ammontare della tassa da restituirsi.

Se la durata del concorso stabilita dal decreto di autorizzazione non è stata sufficiente per il regolare svolgimento della manifestazione il Ministro per le finanze, potrà, su richiesta della ditta, concedere una proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di terzi.».

«Art. 114. — Nei concorsi in cui non sia possibile stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto la corresponsione di essi è subordinata al verificarsi di determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei premi che ritiene di poter distribuire alla fine dell'operazione e su tale valore, se accettato dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la tassa di lotteria.

Se la dichiarazione non è ritenuta congrua l'Amministrazione può concordare il valore dei premi da assoggettarsi a tassa in via provvisoria.».

«Art. 115. — Nel caso previsto dal precedente articolo la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione se questa si verifica nell'anno solare in cui è stata concessa l'autorizzazione, il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e tassato in via provvisoria.

Qualora la ditta non curi di presentare la dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1) provvederà all'accertamento d'ufficio dell'effettivo ammontare dei premi. A tale fine essa ha facoltà di disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.

Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza (1) liquiderà la tassa dovuta in via definitiva, notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine, l'Intendenza (1) provvederà alla riscossione coattiva del credito erariale.

Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1) farà luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior tassa dovuta.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 116. — Se il valore effettivo dei premi da erogare risulterà, a chiusura della manifestazione entro l'anno solare, inferiore a quello tassato in via provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1) dovrà provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione della maggiore tassa riscossa in sede di liquidazione provvisoria.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 117. — Per i concorsi soggetti a conguaglio per la liquidazione definitiva della tassa, che abbiano una durata maggiore di un anno, le ditte non potranno ottenere la autorizzazione a continuare la manifestazione per il secondo anno se non provvedano:

a) ad integrare la dichiarazione provvisoria fatta nella prima domanda di autorizzazione denunciando i premi assegnati alla fine del primo anno solare e pagando la eventuale maggiore tassa dovuta;

b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la tassa liquidata alla fine del primo anno come alla lettera *a)*.».

«Art. 118. — Nel caso previsto dal precedente art. 114, per l'esatto accertamento del valore dei premi effettivamente da corrispondere e per la liquidazione finale della tassa dovuta, le ditte devono tenere una precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative all'assegnazione dei premi su apposito registro fornito dall'amministrazione.

La liquidazione finale della tassa di lotteria deve essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.

È ammesso il concordato per la determinazione del valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la liquidazione della tassa è fatta con decreto del Ministro per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale liquidazione è ammesso il solo ricorso giudiziario ai termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.».

«Art. 119. — Per i concorsi soggetti a conguaglio il diritto al supplemento della tassa di lotteria non accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno dalla chiusura della manifestazione decade.

Decade altresì il diritto al rimborso non richiesto dalla ditta entro lo stesso termine.».

«Art. 120. — Ai fini dell'applicazione del minimo di tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio decreto-legge 19 otto-

bre 1938, si debbono ritenere ultimati con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita commissione senza alcun riguardo alla durata della manifestazione.

Se però trattasi di concorso che si svolga nello stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse modalità così da costituire un'unica manifestazione, la tassa di lotteria è dovuta sul valore complessivo dei premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.».

«Art. 121. — Il reddito di ricchezza mobile da servire di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno per il quale viene concessa l'autorizzazione per l'operazione a premio, anche se siano in corso contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per qualsiasi ragione, si terrà conto del reddito inscritto nei ruoli dell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito sia in contestazione, si terrà conto del reddito dichiarato dalla ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, salva la facoltà alla finanza o alla ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla decisione che pone fine alla contestazione.

Qualora, infine, nessun accertamento sia stato iniziato, l'amministrazione del lotto potrà concordare il reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione della tassa di licenza.».

«Art. 122. — La tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di valore non superiore al limite fissato al principio di ogni anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo dei premi di valore superiore.

Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la tassa proporzionale del sei per cento.».

«Art. 123. — Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo, se non è possibile determinare fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il valore dei premi che potranno essere corrisposti, si applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente regolamento.».

«Art. 124. — Le ditte che intendono svolgere manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente le bollette alla loro clientela.

Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da stabilirsi dall'amministrazione può essere consentito il rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in luogo delle bollette.

Possono le ditte altresì offrire in premio alla loro clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.».

«Art. 125. — Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le ditte debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti equipollenti.

L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.».

«Art. 126. — Nei concorsi ed operazioni in cui i premi siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di questi ultimi è dovuta la tassa di lotteria o di licenza.».

«Art. 127. — I concorsi e le operazioni a premi effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali, sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.

Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di previdenza, occorre il preventivo nulla osta dell'ispettorato per la difesa del risparmio.».

«Art. 128. — Se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione della tassa proporzionale che ai fini della determinazione del limite di valore di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori.

Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.

In caso di controversia per la determinazione dell'effettivo valore dei premi è ammesso il concordato. Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore sarà fatta dalla competente Camera di commercio per le operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli altri casi.».

«Art. 129. — L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori. Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che non sono né fabbricanti né commercianti all'ingrosso o al dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il concorso o l'operazione a premio.».

«Art. 130. — Nei concorsi i premi promessi debbono essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori nel termine stabilito nel piano della manifestazione debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente comunale di assistenza (1).

Per le operazioni a premio tale norma si applica soltanto per i premi che eccedano il limite di valore fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.».

(1) Ora IPAB.

«Art. 131. — I decreti di concessione sono revocati, nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.

Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni attività inerente alla manifestazione pubblicitaria revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.».

«Art. 132. — L'ammontare della cauzione che fosse ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei premi promessi è stabilita con lo stesso decreto che concede l'autorizzazione.

La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del decreto di autorizzazione.

Lo svincolo sarà disposto dall'Intendenza di finanza (1) non appena sarà stata offerta la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 133. — Nel decreto di concessione può essere disposto l'intervento di un funzionario dell'amministrazione delle finanze, sia nell'operazione di estrazione e sia nelle apposite commissioni costituite per l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilità.

Le indennità spettanti ai funzionari incaricati nonché il compenso per la bollatura sono quegli stessi fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente regolamento per le lotterie e tombole locali.».

«Art. 134. — Per le operazioni a premio limitate ad una sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art. 50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, l'autorizzazione è concessa dall'Intendenza di finanza della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di finanza (1), deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'ente, della società o ditta che promuove l'operazione, l'attività commerciale o industriale esercitata ed in quali comuni deve effettuarsi l'operazione;

b) il piano dettagliato dell'operazione da cui risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la durata di essa, il numero, la qualità ed il valore dei premi promessi e le modalità di distribuzione agli assegnatari.

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente considerati, siano il valore superiore al limite fissato dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della tassa

proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono potersi erogare durante l'operazione;

c) il reddito iscritto a ruolo per l'anno in cui si deve effettuare l'operazione a nome dell'ente, società o ditta che promuove l'operazione.

Alla domanda deve essere allegata la quietanza comprovante il versamento, a titolo di deposito provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.».

«Art. 135. — Se l'operazione ha anche in parte fine commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia favorevole può rilasciare il decreto di autorizzazione nel quale determinerà anche la tassa dovuta.

La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il proprio parere sui singoli casi sottoposti al suo esame riferendosi alle concrete disposizioni del decreto regolanti la materia e non a motivazioni generiche od astratte.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 136. — Contro la decisione dell'intendente (1) che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento che può essere effettuata con lettera raccomandata oppure con avviso in duplice esemplare nelle stesse forme previste per la notificazione degli atti relativi alle imposte dirette.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1) che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruito.

Anche per la liquidazione della tassa fatta dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione riguardante la richiesta di autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso procedimento indicato nel comma precedente.

Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con la procedura stabilita negli articoli seguenti.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 137. — Il Ministro per le finanze è competente ad autorizzare tutte le altre operazioni a premio e i concorsi a premio.

Le domande di autorizzazione, redatte su competente carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le indicazioni specificate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 136.

Le domande possono essere inviate direttamente al Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1), la quale le rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruite.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 138. — Quando trattasi di concorsi e di operazioni a premio di cui all'articolo precedente aventi scopi commerciali, le domande di autorizzazione debbono essere sottoposte all'esame dell'apposita commissione interministeriale prevista dall'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, la quale esprime il proprio parere motivato.

Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle deliberazioni della commissione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette il decreto relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la tassa di lotteria o di licenza.».

«Art. 139. — Per le operazioni a premio soggette a tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non ha validità oltre l'anno solare nel quale viene rilasciata.

La tassa è dovuta per intero se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per metà se viene rilasciata nel secondo semestre.

Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura proporzionale al valore dei premi e che abbiano una durata oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento.

Per i concorsi a premi, a sorte o di abilità, la autorizzazione ha validità per tutta la durata della manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.».

«Art. 140. — Una copia autentica del decreto del Ministro per le finanze è rimessa all'Intendenza di finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata respinta.

Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione l'Intendenza (1) consegnerà la copia del decreto su esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di lotteria o di licenza dovuta.

All'Intendenza (1) è fatto obbligo altresì di vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli adempimenti relativi.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 141. — L'opposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, non è ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze a seguito del ricorso prodotto contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1).».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 142. — Non è ammesso il ricorso giudiziario contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di finanza (1) se non si sia previamente sperimentato in via amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.

Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze la ditta interessata può adire direttamente l'autorità giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 143. — Il procedimento coattivo per la riscossione della tassa di lotteria o di licenza liquidata nel decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente di finanza (1) ed eventualmente non pagata dalla ditta o dalle ditte interessate, è quello stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a due o più ditte, l'amministrazione del lotto ha facoltà di agire in via coattiva, per la riscossione integrale della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre della quota da ciascuna di esse dovuta.».

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

«Art. 144. — Gli editori dei giornali, riviste e periodici e pubblicazioni in genere, la RAI e le organizzazioni dipendenti non possono effettuare la pubblicità dei concorsi e delle operazioni a premio se tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate. Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del provvedimento debbono essere citati nella pubblicità.».

«Art. 145. — Le autorità di pubblica sicurezza non possono autorizzare se non venga previamente esibito il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro contenenti la pubblicità di concorsi ed operazioni a premio nei quali debbono essere citati gli estremi del decreto stesso.».

— Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (modifiche al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):

«L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura». All'art. 41, ultimo comma, le parole:“ di L. 100.000” sono sostituite dalle parole: “di L. 500.000”.».

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:

«4. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie, tombole e pesche:

«Art. 8. — All'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi: le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino com-

plessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento o nei consigli regionali purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.».

— Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 39 e 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1933, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera *a)* del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera *a)*.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estender il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore *e)*, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *b)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato", la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991 del codice civile:

«Art. 1989 *(Promessa al pubblico).* — Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore ai cui si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.».

«Art. 1990 *(Revoca della promessa).* — La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.».

«Art. 1991 *(Cooperazione di piu persone).* — Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 2002 del codice civile:

«Art. 2002 *(Documenti di legittimazione e titoli impropri)*. — Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 17. — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale riponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti nello Stato, devono essere

adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso articolo.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura emessa dal cedente senza addebito di imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25.».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:

«In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.».

Note all'art. 9:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

«Art. 10. — Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

a) lo svolgimento di uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione" non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statuarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

perone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statuarie vi siano i propri soci, associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statuarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno

1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per i quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statuarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2, 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle delle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stato già riportato nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 13:

— Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997.

Note all'art. 14:

— Per la legge 2 gennaio 1997, n. 2, si veda in nota all'art. 13.

— Per il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«4-*bis*. L'organizzazione la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

01G0490

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 30 ottobre 2001.

Modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

1. *Premessa*

Si fa seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio, ed ai provvedimenti normativi ed amministrativi in materia, al fine di raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione delle spese, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle amministrazioni civili dello Stato e negli enti pubblici non economici.

Tenuto conto delle azioni già intraprese da alcune amministrazioni, si ritiene opportuno procedere ad una verifica dell'attuazione delle disposizioni vigenti.

2. *Gestione indiretta*

La direttiva del 1998 promuove l'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone a soggetti-terzi, in conformità alle recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo alle singole amministrazioni piena autonomia quanto alle modalità di esternalizzazione e alla scelta del contraente.

Al fine di ottenere un consistente contenimento delle spese, l'affidamento a terzi deve comportare l'effettiva riduzione del numero delle autovetture e la conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida.

L'esternalizzazione, di fatto, deve prevedere l'affidamento del servizio di trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti e la riorganizzazione delle strutture interne delle amministrazioni adibite alla gestione della mobilità.

Le amministrazioni sono tenute ad aderire alle convenzioni, previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

Tali convenzioni contemplano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'amministrazione contraente, che deve indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio vanno compresi servizi accessori quali la preassegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilità di carte petrolifere, il ritiro dell'usato.

Infine, le convenzioni in questione devono contenere clausole che consentano la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

3. *Dismissione parco auto e smantellamento officine*

Per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di dismissione del parco automobilistico, le singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dal comma 120 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute a individuare entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto a società private, mediante procedure concorsuali, idonee società specializzate, al fine di assicurare che il procedimento venga portato a compimento in tempi ragionevolmente brevi, o, in alternativa, procedere direttamente alla vendita in blocco, con procedura ad evidenza pubblica, al soggetto che presenterà la migliore offerta economica.

Le società specializzate, a tal fine, applicano le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.

Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione devono essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni o sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. *Normativa vigente in riferimento all'uso esclusivo delle autovetture di servizio*

L'uso esclusivo delle autovetture di servizio viene regolamentato dalle disposizioni vigenti che di seguito si richiamano.

Il comma 118 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 elenca le Autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministri;

Sottosegretari di Stato.

Inoltre, a salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 ha individuato, fino ad oggi, ulteriori categorie cui possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio, fermo restando quanto stabilito dal comma 122 del citato art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n 66 che dichiara la perdita di tale diritto nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica.

Tali categorie sono le seguenti:

Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato;

Presidenti di autorità indipendenti;

segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretari generali dei Ministeri, capi di gabinetto di Ministri, titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali;

Commissari del Governo presso le regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001 si è provveduto a limitare la facoltà di assegnazione in uso esclusivo rispetto alle categorie che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 indicava.

Pertanto, attualmente, le categorie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001 sono:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministri e Vice Ministri;

Sottosegretari di Stato;

Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

presidenti di autorità indipendenti.

Si raccomanda, nell'applicazione immediata di tale modifica, di voler assicurare il pieno rispetto dei limiti sopra ridefiniti.

Le procedure previste ai punti 2 e 3 della presente direttiva non si applicano alle auto di servizio assegnate in uso esclusivo.

Infine, si ricorda che l'art. 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133 dispone che le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericoli e per i quali la protezione sia stata disposta nelle forme e dagli organismi collegiali stabiliti dalla legge.

5. *Assegnazione autovetture di servizio*

L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, che è intervenuto a modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, dispone affinché le amministrazioni adottino dei piani di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione e del relativo personale di guida, prevedendo la possibilità, all'interno degli stessi piani, di assegnare autovetture non esclusive per esigenze di servizio del titolare e, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi delle strutture, ai soggetti preposti a queste ultime o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente.

Tali strutture, per le quali è prevista la possibilità di assegnazione di auto di servizio, sono:

Uffici di gabinetto di Ministri;

Uffici di segretariato generale di Ministeri;

dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, nonché direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;

Uffici di livello dirigenziale generale;

Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;

tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;

direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

6. *Monitoraggio e informazione al Parlamento*

Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998 e di avere un quadro generale della nuova organizzazione del servizio automobilistico, le diverse amministrazioni e gli enti interessati, anche per il tramite del responsabile della mobilità, dovranno far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze e al dipartimento della funzione pubblica, entro il 15 dicembre 2001, una relazione contenente i seguenti elementi:

1) procedure avviate in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto;

2) numero delle autovetture ad uso esclusivo;

3) soluzioni prescelte per la sostituzione delle autovetture in dotazione, non rientranti nel punto 2): utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; ricorso al mezzo privato o convenzione con ticket taxi; noleggio a ore, a breve o a lungo termine; noleggio con o senza conducente;

4) numero delle autovetture dismesse;

5) modalità prescelte per la dismissione;

6) effettuazione dello smantellamento delle officine;

7) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;

8) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2002, riferirà al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornirà annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.

Roma, 30 ottobre 2001

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 261

01A13177

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2001.

Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e le caratteristiche intrinseche che devono essere preservate sino al momento del consumo;

Considerato che è contraria alle norme vigenti e sanzionabile sotto il profilo amministrativo, la prassi invalsa negli esercizi pubblici di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo l'acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l'accesso del consumatore all'informazione recata dall'etichetta;

Ritenuto, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di chiarire quanto sopra e sanare espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque minerali naturali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Decreta:

Negli esercizi pubblici l'acqua minerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione.

Il presente decreto entra in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

01A13072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Newgraphic», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento delle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa Newgraphic, con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Famularo, in data 21 marzo 1985, repertorio n. 1682, registro sociale n. 5129/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28781/210882.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13106

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori laziali», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Lavoratori laziali», con sede in Roma, costituita con rogito notaio A. Maria Lipari, in data 10 dicembre 1992, repertorio n. 83726, registro società n. 1218/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33511/261983.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13107

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alice e Peter Pan», in Ladispoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Alice e Peter Pan», con sede in Ladispoli (Roma), costituita con rogito notaio Renato Bissi, in data 25 luglio 1991, repertorio n. 29304, registro società n. 2609/91, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 32792/256256.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13108

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sacrificio e Speranza», in Guidonia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Sacrificio e Speranza», con sede in Guidonia, costituita con rogito notaio Giovanni Alcaro, in data 12 marzo 1993, repertorio n. 57299, registro società n. 3369/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33594/262636.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13109

DECRETO 21 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Galvani marmi», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 giugno 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa apppresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte 1ª, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere, positivo, previsto dall'art. 18 della legge 127/1991, espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001, protocollo n. 2419 del 9 novembre 2001;

Accertata l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, afferenti l'Ente in parola;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400; art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoriportata società cooperativa:

società cooperativa «Galvani Marmi» a r.l., con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 9 aprile 1986, per rogito del notaio Dario Dalle Lucche, n. 29741 di repertorio, registro società n. 5146 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 625/219303.

Carrara, 21 novembre 2001

Il direttore provinciale: GALLINA

01A13075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Corteolona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Corteolona ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 20 novembre 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Corteolona il 20 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A13139

DECRETO 22 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Corteolona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge l8 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Corteolona ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro i giorni 17 e 19 novembre 2001, per le attività connesse all'attivazione dell'ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Corteolona i giorni 17 e 19 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A13140

DECRETO 27 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 9 novembre 2001 a seguito di assemblea del personale e adesione allo sciopero nazionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 9 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A13141

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 9 novembre 2001, dalle ore 11 alle ore 12.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali, si è constatata, nella giornata del 9 novembre 2001, l'assenza di buona parte delle unità lavorative, che ha reso necessaria la chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 11 alle ore 12.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con note prot. n. SIND/2393 del 9 novembre 2001, e prot. SID/2450 del 14 novembre 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 8947 del 12 novembre 2001.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 novembre 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A13136

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Padova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio locale di Padova 1 in data 14 novembre 2001;

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio locale di Padova 1 nel giorno 14 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della massiccia adesione del personale dell'ufficio all'assemblea sindacale regolarmente richiesta dalla sigla SALFI dalle ore 11 alle ore 13 non è stato possibile garantire all'utenza nell'arco di quelle due ore, giusta comunicazione fornita dall'ufficio con la nota protocollo n. 60364/2001 in data 14 novembre stesso, alcun servizio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13142

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Padova nella giornata del 9 novembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale ed allo sciopero indetto per l'intera giornata del 9 novembre 2001 dalle organizzazioni sindacali CUB-USI-AIT l'ufficio del pubblico registro automobilistico è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 8 alle ore 12 e l'ufficio assistenza bollo dalle ore 8 alle ore 12,30; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Venezia, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con nota del 7 novembre 2001 ha proposto l'emanazione del relativo decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento della imposta provinciale di trascrizione, dandone comunicazione a questa direzione in data 7 novembre 2001 con la nota protocollo n. 2374/2001 Segr.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13143

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Verona nella giornata del 9 novembre 2001;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto per il giorno 9 novembre 2001 dalle organizzazioni sindacali CGIL/FP-CISL/FPS-UIL/PA per numero tre ore al termine di ciascun turno di lavoro l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 10,15 alle ore 14,00; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Venezia con nota del 12 novembre 2001 ha proposto l'emanazione del relativo decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento della imposta provinciale di trascrizione, dandone comunicazione a questa direzione in data 12 novembre 2001 con la nota protocollo n. 2408/2001 Segr.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13144

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 12 novembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 12 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di un guasto tecnico l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha funzionato nel giorno 12 novembre 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Venezia con nota del 12 novembre 2001 ha proposto l'emanazione del relativo decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento della imposta provinciale di trascrizione, dandone comunicazione a questa direzione in data 12 novembre 2001 con la nota protocollo n. 2407/2001 Segr.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13145

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Este.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate dell'ufficio locale di Este in data 9 novembre 2001;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate dell'ufficio locale di Este nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della compatta adesione del personale allo sciopero indetto per l'intera giornata del 9 novembre 2001 dalle organizzazioni sindacali CUB - USI - AIT, l'ufficio, giusta comunicazione fornita dal direttore con la nota protocollo n. 32142/2001 in data 9 novembre stesso, è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13146

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 novembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una assemblea sindacale con contestuale sciopero del personale, l'ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno 9 novembre 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto dell'8 novembre 2001, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 12 novembre 2001, con nota protocollo n. 3082/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art.11; art. 13, comma 1):

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7,comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A13134

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 9 novembre 2001, dalle ore 10,45 al termine dell'orario.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 1112 del 9 novembre 2001, la chiusura al pubblico il giorno 9 novembre 2001, dalle ore 10,45 al termine dell'orario per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. e U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 476 del 9 novembre 2001, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A13137

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota 2311/P1 del 7 novembre 2001, la chiusura al pubblico il giorno 9 novembre 2001 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 491 del 19 novembre 2001, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A13138

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 dicembre 2001.

Attivazione degli uffici provinciali di Biella e Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della 15 marzo 1997, n. 59;

Visto la statuto dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché il regolamento di amministrazione, entrambi pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto ministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto il riordino delle autonomie locali;

Visti i decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, e 30 aprile 1992, n. 277, con i quali sono state istituite le province di Biella e Verbano-Cusio-Ossola, rimettendo al giudizio di ogni amministrazione la valutazione sull'opportunità di istituire in dette sedi propri uffici periferici;

Considerato che, a norma dell'art. 5, primo comma, del citato regolamento di amministrazione, gli uffici operativi di base dell'Agenzia del territorio hanno sede nei capoluoghi di provincia, per cui è da ritenersi opportuna, per motivi di efficienza amministrativa, anche presso le nuove province, l'istituzione di uffici provinciali;

Visto l'art. 3, lettera *g)*, della convenzione Ministero delle finanze/Agenzia, stipulata in data 14 marzo 2001, ai sensi dell'art. 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreta:

Art. 1.

Sono attivati, a decorrere dal 28 dicembre 2001, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Biella e Verbano-Cusio-Ossola.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, cessano, limitatamente ai comuni attribuiti alle province di Biella e Verbano-Cusio-Ossola, le competenze in materia catastale già svolte dagli uffici provinciali di Vercelli e Novara.

Dalla medesima data sono soppresse le conservatorie dei registri immobiliari di Biella e Verbania.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici, si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici provinciali di Vercelli e Novara, le conservatorie dei registri immobiliari di Biella e Verbania e gli uffici provinciali di Biella e Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore: PICARDI

01A13373

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Trasferimento totale del portafoglio assicurativo, tramite cessione di ramo d'azienda, della Axa Art Assicurazioni S.p.a. (già Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.), in Milano, alla Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia della Axa Art Versicherung A.G. (già Axa Nordstern Art Versicherung A.G.), in Colonia (Germania). (Provvedimento n. 1984).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 65, comma 1, lettera *f)*, che prevede la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione in caso di trasferimento totale di portafoglio e l'art. 75 che prevede l'approvazione delle deliberazioni e condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, moditicativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli di imprese assicuratrici;

Visti il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, Corso Europa n. 7, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto l'assenso fornito dall'Istituto al BAV in data 29 marzo 2001 all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa da parte della AXA Nordstern Art Versicherung A.G. con sede in Colonia (Germania) tramite un proprio stabilimento - la Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Milano;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a, e di Axa Nordstern Art Versicherung A.G., rispettivamente nelle date 12 luglio 2000, 6 aprile e 19 settembre 2001 e in data 1° ottobre 2000, concernenti la cessione da parte di Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a. dell'intera azienda assicurativa, incluso il portafoglio assicurativo, alla Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia della Axa Nordstern Art Versicherung A.G.;

Viste le delibere assunte in data 26 aprile 2001 dall'assemblea degli azionisti di Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a. che ha approvato in sede ordinaria la predetta operazione di cessione dell'azienda assicurativa alla Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia di Axa Nordstern Art Versicherung A.G. e in sede straordinaria la modifica della denominazione sociale, con efficacia dal 1° ottobre 2001, in Axa Art Assicurazioni S.p.a. (provvedimento approvazione ISVAP del 1° ottobre 2001);

Vista la delibera assembleare in data 16 agosto 2001 dell'impresa cessionaria Axa Nordstern Art Versicherung A.G. con la quale è stata modificata la denominazione sociale in Axa Art Versicherung A.G.;

Vista l'istanza a firme congiunte, e la relativa documentazione allegata, dell'11 aprile 2001 con la quale è stata richiesta dalle società medesime l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento totale di portafoglio;

Visto il contratto di cessione, sotto condizione sospensiva dell'ottenimento della prescritta approvazione dell'ISVAP, sottoscritto in data 10 aprile 2001 dalla Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a. e la Axa Nordstern Art Versicherung A.G.;

Vista la comunicazione dell'organo di controllo tedesco BAV in data 31 ottobre 2001 con la quale, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva n. 92/49/CEE, recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995, ha attestato che l'impresa cessionaria

Axa Nordstern Art Versicherung A.G. dispone, tenuto conto del trasferimento totale di portafoglio, del margine di solvibilità necessario;

Vista la comunicazione della medesima Autorità di vigilanza in data 13 novembre 2001, che ha attestato che la rappresentanza generale e direzione per l'Italia di Axa Nordstern Art Versicherung A.G. esercita l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami oggetto di trasferimento;

Ritenuto che, per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *f)* del citato decreto legislativo n. 175/1995, relativamente al trasferimento totale del portafoglio da parte della AXA Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, si è espresso favorevolmente in ordine al predetto trasferimento totale di portafoglio;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo e riassicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, dalla Axa Art Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla rappresentanza generale e direzione per l'Italia della Axa Art Versicherung A.G., con sede in Colonia.

Art. 2.

Secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della Axa Art Assicurazioni S.p.a. in data 19 settembre 2001 il trasferimento di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 2002. È fatta salva la facoltà di recesso per i contraenti delle singole polizze nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 la Axa Art Assicurazioni S.p.a. è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13199

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., entrambe in Milano. Autorizzazione alla Elvia Italia S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo malattia, per i rischi non connessi al ramo assistenza. (Provvedimento n. 1985).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale; l'art. 65, comma 1, lettera *a)*, che prevede la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione in caso di rinuncia espressa; l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visti il decereto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Elvia Italia S.p.a., con sede in Milano, via Ampére 28/a-30, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza, a firme congiunte, in data 19 giugno 2001 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie dell' incorporante;

Vista la delibera assunta in data 27 giugno 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in Elvia Italia S.p.a. con le relative modalità e con effetti contabili dal 1° gennaio 2001;

Vista la delibera assunta in data 27 giugno 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Elvia Italia S.p.a. che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. con le relative modalità e con effetti contabili dal 1° gennaio 2001, approvando altresì, in quella sede, alcune modifiche allo statuto sociale concernenti la variazione della denominazione sociale con effetto dalla data di efficacia della fusione, la conversione del capitale sociale in euro con effetto dal 1° gennaio 2002, nonché i requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 18 luglio 2001;

Rilevato che ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. è decaduta, tenuto conto della rinuncia espressa in data 16 ottobre 2001, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami danni:

5) Corpi di veicoli aerei;

6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

10) R.C. autoveicoli terrestri (autorizzato limitatamente alla responsabilità civile del vettore);

11) R.C. aeromobili;

14) Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico);

Vista altresì l'istanza in data 19 giugno 2001 con la quale la società Elvia Italia S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per i rischi non connessi al ramo assistenza;

Accertato che la società incorporante Elvia Italia S.p.a., tenuto conto della fusione e dell'estensione dell'autorizzazione al ramo 2. malattia, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante Elvia Italia S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, si è espresso favorevolmente in ordine alla fusione per incorporazione di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. in Elvia Italia S.p.a., alle relative modalità e alle nuove norme statutarie, nonché, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, in merito al rilascio ad Elvia Italia S.p.a. dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia per i rischi non connessi al ramo assistenza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Elvia Italia S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 (Denominazione, oggetto, sede, durata). — Nuova denominazione sociale dell'impresa, giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 giugno 2001, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione: Mondial Assistance Italia S.p.a. (in luogo della precedente Elvia Italia S.p.a.).»;

«Art. 5 (Capitale). — Nuova determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2002, del capitale sociale in euro 6.708.000 (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000) diviso in n. 1.300.000 azioni da euro 5,16 ciascuna (a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso legale mediante arrotondamento per difetto ai centesimi, accantonamento alla riserva legale per un importo di L. 11.500.840 derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito, sostituzione delle azioni con n. 1.300.000 nuove da euro 5,16 cadauna).»;

«Art. 11 (Collegio sindacale). — Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Art. 3.

La società Elvia Italia S.p.a., con sede in Milano, via Ampére 28/a-30, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia, per i rischi non connessi al ramo assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13173

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Milano, a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a., in Verona. Fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 1986).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76 che prevede l'approvazione della scissione e della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 76, comma 7, del citato decreto legislativo n. 175/1995), comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano ed alla Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a, con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 18 luglio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e della Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a., che hanno approvato l'operazione di scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a. nonché le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Viste le delibere assunte in data 18 luglio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Maeci in Duomo, con effetti contabili dal 1° gennaio 2001, nonché le relative modalità e le modifiche apportate agli articoli 5 e 6 dello statuto sociale dell'incorporante;

Vista l'istanza in data 27 luglio 2001 e la relativa documentazione allegata, con la quale il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ha richiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie dell'incorporante;

Vista l'istanza in data 8 agosto 2001 e la relativa documentazione allegata, con la quale il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ha richiesto l'approvazione della scissione parziale del patrimonio immobiliare a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della conferente;

Preso atto delle iscrizioni delle citate delibere assembleari di scissione e di fusione nel registro delle imprese di Milano in data 24 luglio 2001;

Accertato che la società conferente ed incorporante Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., tenuto conto della scissione e della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che le operazioni di scissione e di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società conferente ed incorporante Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, si è espresso favorevolmente in ordine alla scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a., alle relative modalità e alle nuove norme statutarie, nonché in ordine alla fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., alle relative modalità e alle nuove norme statutarie;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicura-

zioni S.p.a., con sede in Milano, a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.a., con sede in Verona con le relative modalità.

Art. 2.

È approvata la fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità.

Art. 3.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società conferente ed incorporante Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5. — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 60.021.492.000 (in luogo del precedente importo di L. 75.000.000.000) diviso in 60.021.492 azioni da Lire 1.000 cadauna (riduzione del capitale per L. 15.000.000.000 determinata dalla operazione di scissione parziale del patrimonio immobiliare e successivo aumento per L. 21.492.000 determinato dal concambio dell'operazione di fusione);

Art. 6. — Disciplina del trasferimento *inter vivos* delle azioni (eliminazione del diritto di prelazione).».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13172

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2001.

Verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS. (Deliberazione n. 401/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 10 ottobre 2001 ed in particolare nella sua prosecuzione dell'11 ottobre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il provvedimento del 14 giugno 2000, n. 8386 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al procedimento n. A274 - Stream/Telepiù, pubblicato nel bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 23/2000;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera del 16 gennaio 2001, n. 28/01/CONS, di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera del 6 dicembre 2000, n. 846/00/CONS;

Vista la delibera del 4 luglio 2001, n. 278/01/CONS che dispone la chiusura dell'istruttoria finalizzata alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento;

Vista la delibera del 4 luglio 2001, n. 279/01/CONS, di fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;

Vista la delibera dell'11 luglio 2001, n. 295/01/CONS recante proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. IL PROCEDIMENTO.

1.1. *Le parti*

1.1.1. Stream S.p.a.

1. Stream S.p.a. (di seguito Stream) è una società creata da Stet S.p.a. nel 1993 allo scopo di sviluppare e fornire servizi multimediali interattivi (quali video on demand, pay per view, home banking, home shopping). Stream, il cui capitale sociale era interamente detenuto da Stet S.p.a. (poi Telecom Italia S.p.a., di seguito Telecom Italia) — società controllante la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e a prevalente partecipazione statale tramite l'IRI — ha operato fino alla fine del 1997 essenzialmente come service provider, trasportando via cavo il segnale relativo a programmi e canali prodotti da terzi.

2. La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante norme di disciplina dell'emittenza radiotelevisiva, vietando il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva ad enti pubblici, anche economici, e a società a prevalente partecipazione pubblica (art. 16, comma 12), impediva a Stream di operare quale emittente televisiva abilitata a trasmettere propri programmi. Il comma 11 dello stesso articolo escludeva, peraltro, il rilascio della concessione a società che non avessero per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Stream ha mutato nel 1998 il suo oggetto sociale, onde conformarsi a tale previsione. Tale condizione soggettiva era del resto ostativa anche ai fini del rilascio della autorizzazione ministeriale alla «distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo», per effetto del rinvio operato dall'art. 9 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, alle disposizioni della citata legge n. 223/1990.

3. Stream, svolgendo attività di service provider, permetteva la distribuzione, attraverso la rete cablata della sua controllante, del segnale delle emittenti televisive autorizzate alla diffusione via cavo. Nell'ottobre del 1997, in seguito alla fusione per incorporazione di Telecom Italia in Stet, la quota di controllo del Tesoro nella nuova Telecom Italia andava al di sotto della soglia del 50%. Peraltro, la legge 31 luglio 1997, n. 249, all'art. 4, comma 8, vietava, fino al 1° gennaio 1998, alle società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni di realizzare produzioni radiotelevisive.

4. Pertanto, l'impedimento, in capo a Stream, di operare quale emittente televisiva, prima derivante, in relazione all'art. 16, comma 12, della legge n. 223/1990, dalla prevalente partecipazione pubblica nel suo capitale, si è protratto fino al 1° gennaio 1998 per effetto del divieto di cui alla legge n. 249/1997. Dalla predetta data, l'attività di Stream può ormai riguardare la televisione criptata ed in chiaro via satellite e via cavo e la televisione criptata via etere. Cessata la prevalente partecipazione pubblica in esito alla privatizzazione dell'azionista Telecom Italia e venuto meno, dal 1° gennaio 1998, il divieto per la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di realizzare produzioni televisive. Stream ha ampliato il proprio oggetto sociale ed ha iniziato l'attività di emittente televisiva a pagamento, offrendo al pubblico servizi di televisione a pagamento, via cavo e via satellite. In data 18 maggio 1998 Stream ha avviato le trasmissioni digitali satellitari, dando inizio alle attività commerciali.

5. Stream è inoltre presente direttamente nei servizi tecnico-amministrativi per i propri abbonati (controllo degli abbonamenti, autorizzazione all'accesso, fatturazione, ecc.).

6. Nel mese di giugno 1999, in seguito alla cessione di azioni da parte di Telecom Italia, nuovi azionisti hanno fatto ingresso nel capitale sociale di Stream, che è risultato, per l'effetto, così ripartito: Telecom Italia S.p.a.: 35%, News Television Ltd.: 35%, Cecchi Gori Group FIN.MA.VI. S.r.l.: 18%, Società Diritti Sportivi (SDS) S.p.a.: 12%. Peraltro, a seguito di aumento di capitale deliberato nel febbraio 2000 e di accordi di compravendita di azioni intervenuti tra i soci nell'aprile 2000, il capitale di Stream risulta posseduto, allo stato, con partecipazioni azionarie paritetiche, dalle sole Telecom Italia e News Television.

1.1.2. Telepiù S.p.a.

7. Telepiù S.p.a. (di seguito Telepiù) opera in Italia dal 1991 quale emittente televisiva a pagamento diffondendo programmi con tecnologia analogica via etere e, a partire dal 1996, con tecnologia digitale via satellite e, tramite Stream, via cavo. Con il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è stato previsto il passaggio graduale e obbligatorio della trasmissione televisiva in forma codificata dall'etere al cavo o al satellite e si è imposto alle emittenti a pagamento, per un periodo di due anni (dal 28 agosto 1995 al 28 agosto 1997), di diffondere il segnale televisivo con più mezzi trasmissivi (art. 11 del decreto-legge n. 323/1993, come sostituito dalla citata legge di conversione). Dal settembre 1996, attraverso il marchio D+, Telepiù propone un'offerta televisiva a pagamento in digitale che si compone di circa 90 canali, di cui 37 video (canali *premium* e canali tematici) e 30 audio, oltre a un'offerta in pay per view articolata su 16 canali.

8. Dopo essere stata controllata congiuntamente, con il 45% ciascuno e per mezzo di accordi parasociali, dal gruppo Kirch e dalla società Nethold, Telepiù è stata rilevata nel corso del 1997 dal gruppo francese Canal Plus (di seguito CANAL+) operante nel mercato della televisione a pagamento in vari Paesi europei. La compagine azionaria di Telepiù è suddivisa tra un 98% appartenente a Canal+ e un 2% di proprietà della Rai. Telepiù controlla diverse società, alcune delle quali (Europa TV e Prima TV), incaricate della funzione di editoria dei canali, acquisiscono i diritti televisivi presso i relativi titolari e producono sia i canali definiti *premium* dall'emittente, sia i canali relativi allo sport. La società controllata Atena Servizi S.p.a. opera invece nella gestione dei servizi tecnico-amministrativi della piattaforma digitale ed acquisisce diritti di trasmissione di canali prodotti da altri soggetti per allestire l'offerta al pubblico.

1.2. *I soggetti partecipanti all'istruttoria*

1.2.1. e.Biscom

9. La società è quotata dal 30 marzo 2000 al Nuovo Mercato della Borsa di Milano dopo un'IPO (Initial Public Offering) che ha reso possibile una raccolta finanziaria di oltre 3 mila miliardi di lire. e.Biscom oggi opera sul mercato con le società: FastWeb (56,5%), HanseNet (80%), Metroweb (33%), B2Biscom (99,8%), e.BisMedia (100%), Rai Click (40%), e.BisNews (100%), e.Voci (75,9%).

10. e.Bismedia S.p.a. (di seguito e.Bismedia) è una società attiva nel settore della distribuzione e commercializzazione di contenuti di carattere informativo e culturale attraverso mezzi di trasmissione elettronica e telematica. Il suo capitale sociale è interamente detenuto da e.Biscom S.p.a.

1.3. *Le fasi del procedimento*

11. Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua riunione del 16 gennaio 2001, ha disposto, con delibera n. 28/01/CONS, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni adottato con delibera n. 26/99, l'avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS, affidando l'incarico di responsabile del procedimento al direttore del Dipartimento regolamentazione. L'Autorità ha comunicato l'apertura dell'istruttoria con la pubblicazione del testo della delibera sul suo sito web.

12. L'avvio del procedimento è stato notificato a Stream e Telepiù in data 18 gennaio mediante telefax, seguito da raccomandata con avviso di ricevimento. In seguito alla nota inviata il 6 febbraio all'Autorità da parte della società e.Biscom, ed a successive richieste, a sostegno della sua domanda di partecipazione, inviate il 21 febbraio e del 15 marzo, si ammetteva a partecipare e.Biscom al procedimento in oggetto.

13. Nella riunione del 4 luglio, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 278/01/CONS, dichiarava conclusa l'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento citato. Il responsabile del procedimento provvedeva all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento stesso. Nella medesima riunione, il Consiglio fissava la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 luglio 2001, con delibera n. 279/01/CONS, che veniva notificata ai soggetti partecipanti al procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento.

14. In data 11 luglio 2001 Stream presentava, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, istanza di accesso a tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso del procedimento di proroga del termine per la presentazione di osservazioni e memorie conclusive di cui alla delibera n. 278/01/CONS, di differimento dell'audizione del 18 luglio di cui alla delibera n. 279/01/CONS e di proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento citato.

15. Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta dell'11 luglio 2001, in seguito all'istanza di Stream. disponeva, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento n. 26/99, con delibera n. 295/01/CONS, la proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, fissando il termine per il deposito di memorie conclusive per il giorno 10 settembre 2001 e la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 settembre 2001.

1.4. *Le audizioni delle parti nel corso del procedimento*

16. In data 10 aprile, in seguito all'istanza del 26 marzo, Stream veniva convocata in audizione ed esprimeva la propria posizione in merito all'istruttoria, riservandosi di far pervenire un documento ad integrazione di una memoria presentata in audizione. Tale memoria perveniva in data 10 maggio. In data 1° giugno veniva sentita Telepiù, che si riservava di far pervenire una memoria a sostegno della propria posizione, che era inviata in data 11 giugno 2001.

1.5. *L'audizione conclusiva*

17. In data 18 settembre si è tenuta, con le società Stream e Telepiù, l'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, secondo quanto disposto dalla delibera n. 295/01/CONS dell'11 luglio 2001. Telepiù aveva inviato nei termini stabiliti dalla citata delibera una memoria conclusiva.

1.6. *L'accesso ai documenti*

18. In data 19 gennaio, 19 aprile e 27 aprile 2001 pervenivano le richieste di accesso agli atti e ai documenti da parte di Telepiù. I rappresentanti di Telepiù esercitavano il diritto di accesso in data 16 febbraio, 26 aprile e 1° giugno 2001. Stream effettuava un accesso in data 17 luglio 2001. In data 19 aprile 2001 e 25 giugno 2001 pervenivano le richieste di accesso da parte di e.Biscom. Tali accessi erano effettuati il 24 aprile e 28 giugno 2001. Successivamente alla notifica alle parti della delibera n. 295/01/CONS, di proroga del termine di conclusione del procedimento, pervenivano due richieste di accesso da parte di Stream (in data 12 settembre) e di Telepiù (in data 7 settembre). Poiché soltanto Telepiù depositava la memoria, si provvedeva all'accesso con Stream in data 14 settembre 2001.

2. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

2.2. *Le argomentazioni delle parti*

2.2.1. Stream S.p.a.

19. Nel corso del procedimento, Stream depositava una memoria in seguito all'audizione tenutasi il giorno 10 aprile 2001. In essa, Stream sosteneva l'opportunità di identificare quale autonomo mercato di riferimento quello della televisione a pagamento. Essa, riportandosi alla definizione di pluralismo cosiddetto «esterno», così come formulata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 826/88 e n. 420/94, ritiene che il concetto di pluralismo si sostanzi nella presenza di una pluralità di operatori, indipendentemente dal fatto che essi trasmettano programmi culturali, o eventi sportivi, film o attualità.

20. Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 249/1997, Stream rileva che tale norma tuteli il pluralismo con diverse modalità. In primo luogo, con una disposizione di carattere generale (art. 2, commi 1 e 2); in secondo luogo, con disposizioni specifiche che si presentano come «figure sintomatiche» della clausola contenuta nella disposizione di carattere generale (art. 2, commi 2, 8, 14 e 15). Stream, a tal fine, sottolinea l'analogia della formulazione dell'art. 2 della legge n. 249/1997 con quella dell'art. 3, comma 1, della legge n. 287/1990, relativa all'«abuso di posizione dominante», ritenendo che, quando le disposizioni legislative sono formulate in tal modo, intendono stabilire un principio o un divieto generale, seguito da elencazioni esemplificative del primo. Ciò comporta che i divieti di cui al comma 8 della citata disposizione non esauriscono la figura del divieto di posizione dominante, stante la portata e la validità giuridica autonoma del comma 1.

21. In applicazione di quanto sopra detto, Stream ritiene che l'Autorità debba verificare se nei singoli mercati di riferimento nel settore televisivo, nella fattispecie, quello delle pay-tv, si vengano a costituire posizioni dominanti, applicando i criteri di giudizio tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Sottolinea, inoltre, che tanto più strutturalmente oligopolistico è il mercato, tanto maggiore è l'esigenza di

assicurare la presenza del maggior numero possibile di operatori; in altri termini, più intensa è la concentrazione economica degli operatori su un mercato, più fortemente si pone l'esigenza di tutela del pluralismo sul medesimo mercato.

22. Invoca, quindi, per quanto riguarda l'intervento provvedimentale dell'Autorità, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 2, che prevede che l'Autorità «adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti o lesive del pluralismo», «inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli atti od operazioni idonee a determinare una situazione vietata» e «dispone misure che incidano sulla struttura dell'impresa fissando un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione».

2.2.2. Telepiù.

23. Telepiù depositava, nell'ambito del procedimento, due memorie. Una preliminare, in seguito all'audizione tenutasi il 1° giugno 2001 ed una conclusiva, alla quale si è integralmente riportata in occasione dell'audizione avanti al consiglio del 18 settembre 2001. Telepiù sottolinea che la legge n. 249/1997, ed in particolare il divieto di posizioni dominanti di cui all'art. 2, hanno per obiettivo la tutela del pluralismo nell'informazione (comunicazioni, multimedialità ed editoria) e, strumentalmente, nelle connesse fonti di finanziamento. In particolare, l'interpretazione dell'art. 2 va condotta, secondo Telepiù, alla luce del principio della tutela del pluralismo, come individuato ed elaborato, innanzitutto, dalla Corte costituzionale, e poi dal susseguirsi della normativa in materia radiotelevisiva e dell'editoria. Telepiù evidenzia che l'art. 2 reca, al comma 8, specifici limiti e soglie che devono essere applicati tassativamente con riferimento ai mercati descritti, altrettanto tassativamente selezionati dal legislatore. Una diversa interpretazione aprirebbe un vuoto normativo, risultando indeterminate le regole da applicare per l'accertamento di una ipotetica posizione «dominante». Essa ritiene, inoltre, che la lesione del pluralismo possa conseguire esclusivamente da un'espressa violazione del dettato contenuto nella legge.

24. Non vi sarebbero, pertanto, alcuna libertà e alcuna discrezionalità per l'Autorità quanto all'individuazione di nuovi e diversi mercati di riferimento e di nuovi e diversi limiti e soglie da applicarsi, al fine di verificare la sussistenza di posizioni dominanti lesive del pluralismo. Anzi, la posizione dominante si configurerebbe come elemento strutturale e sarebbe definita *ex ante*, unitamente ai criteri e alle modalità attuative per la sua individuazione.

25. In ordine all'interpretazione dell'art. 2, comma 7, nella parte in cui fa riferimento a posizioni «comunque lesive del pluralismo», Telepiù ritiene che le previsioni della legge n. 249/1997, debbano fondarsi su una lettura coordinata delle norme ivi contenute e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, nonché sui principi ispiratori del nostro ordinamento, tra i quali quello di legalità. È evidente, infatti, che il passaggio relativo alle posizioni «comunque lesive del pluralismo» non possa essere letto nel senso di trasformare il potere dell'Autorità di vigilare sul rispetto di soglie stabilite (con riferimento a mercati individuati *ex ante*) dal legislatore, nel potere di sostituirsi a quest'ultimo nella definizione delle suddette soglie, nonché nell'individuazione a monte ed, *ex novo*, dei mercati di riferimento nel cui ambito le soglie stesse devono essere applicate.

26. Il legislatore — nella prospettazione di Telepiù — nell'attribuire all'Autorità i compiti di vigilanza e di intervento di cui all'art. 2, comma 7, ha voluto, contemporaneamente, predeterminarne l'ambito di operatività. Da un lato, infatti, ha individuato, al comma 8, i parametri in base ai quali stabilire la sussistenza o meno delle posizioni dominanti di cui al comma 1: nell'ambito di mercati definiti *ex ante*, il superamento di soglie predeterminate si traduce, automaticamente, in una presunzione di posizione vietata a fronte della quale sorge l'obbligo, per l'Autorità, di intervenire adottando «i provvedimenti necessari» per la sua eliminazione. Dall'altro lato, il legislatore, in considerazione del valore primario che il pluralismo, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, riveste nell'ambito del sistema televisivo, ha inteso assicurare a tale principio una tutela ancor più penetrante. A tal fine, esso ha preso in considerazione anche quelle ipotesi in cui — pur in assenza del superamento delle soglie definite *ex ante* nell'ambito dei mercati tassativamente individuati al comma 8 e, dunque, pur in assenza di posizioni «dominanti» — siano ravvisabili, da parte di soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, posizioni «comunque lesive del pluralismo». Le posizioni non dominanti ma comunque lesive del pluralismo, a fronte delle quali l'Autorità è chiamata ad intervenire dall'art. 2, comma 7, debbono essere individuate all'interno della legge n. 249/1997 nelle fattispecie ivi tipizzate (violazione dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e violazione del limite imposto dall'art. 3, comma 11).

27. Telepiù sottolinea, infine, il ruolo da essa rivestito come strumento di diffusione di una molteplicità di voci (di emittenti). Tramite la piattaforma digitale di Telepiù i cittadini hanno, infatti, la possibilità di accedere ad un'ampia offerta di contenuti televisivi, offerta che si caratterizza proprio per la consistente presenza di emittenti terze rispetto al gruppo Telepiù.

2.1. *Il quadro normativo di riferimento*

28. Nei settori delle comunicazioni, il contemperamento degli interessi relativi alla tutela della libertà di iniziativa economica e della libertà di manifestazione del pensiero impone l'individuazione di criteri relativi alla concentrazione di risorse nei mercati dei media. In linea generale, tali criteri sono individuati con riferimento ai diversi mezzi impiegati.

29. Da una analisi comparata delle legislazioni di alcuni Stati membri, presi in esame nel presente procedimento per la peculiarità delle soluzioni adottate, si rileva che l'individuazione *ex ante* di soglie e/o limiti ha costituito la principale tecnica regolamentare utilizzata per garantire l'effettivo rispetto del pluralismo.

30. Nella normativa italiana, l'art. 2 della legge n. 249/1997 costituisce la base giuridica fondamentale per la tutela del pluralismo. In esso il legislatore ha ravvisato, a tutela della pluralità di voci, la necessità di una salvaguardia rafforzata della competizione economica. Particolare rilevanza ha il comma 1, in quanto contiene una previsione di portata autonoma e vieta atti o comportamenti che abbiano come oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante nei settori:

a) delle comunicazioni sonore e televisive realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche nelle forme evolutive;

b) della multimedialità intesa come utilizzo congiunto di più mezzi comunicativi e reti di comunicazioni e sistemi di distribuzione;

c) dell'editoria anche elettronica.

Ciascun settore sopraindicato è generalmente composto da una serie di mercati collegati relativi alla produzione dei contenuti, alla diffusione degli stessi ed alla fornitura di servizi associati ovvero alla raccolta di risorse per mezzo della pubblicità. In ciascun settore sopraindicato l'analisi da svolgere focalizza quegli atti e comportamenti i quali, in termini di concentrazione di mezzi tecnici ed economici, in senso sia orizzontale sia verticale, incidono sull'attività economica in modo tale da restringere la pluralità delle voci presenti sul mercato. In alcuni casi il legislatore ha esplicitamente previsto dei limiti specifici nei mercati che attengono a ciascun settore.

31. Occorre dunque, in via preliminare, individuare, ove esplicitamente indicati, i limiti introdotti dal legislatore a tutela del pluralismo applicabili ai mercati sottesi ai settori di cui all'art. 2, comma 1. Successivamente, qualora la fattispecie in esame non rientri in un caso già individuato dalla legge, occorre identificare, in ciascun settore indicato dall'art. 2, comma 1, quegli atti o comportamenti che, avendo come scopo o effetto la concentrazione di risorse tecniche o economiche, possono determinare una restrizione della libertà di espressione ovvero di informazione.

32. Il quadro legislativo nazionale individua criteri di soglia *ex-ante* relativi sia a ipotesi di concentrazioni orizzontali delle risorse in settori specifici (o monomedia), sia a casi di concentrazioni incrociate (o multimedia).

33. Per quanto concerne le concentrazioni monomedia, nel settore delle comunicazioni sonore, l'art. 2, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 249/1997 individua i limiti alla raccolta delle risorse del settore radiofonico. Tale norma va integrata con i limiti alla raccolta delle risorse tecniche in capo al medesimo soggetto esercente l'attività di radiodiffusione sonora definiti all'art. 2, comma 6. Relativamente alla radiodiffusione televisiva, l'art. 2, comma 8, individua, alla lettera *a)*, i limiti applicabili ai soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale e, alla lettera *c)*, quelli applicabili ai soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite. Con riferimento all'editoria, l'art. 3, comma 1, della legge n. 416/1981, come modificata dalla legge n. 67/1987, individua le posizioni dominanti nel mercato editoriale. L'applicabilità di tale norma anche all'editoria elettronica dovrebbe discendere non solo dall'art. 2, comma 1, che esplicitamente fa menzione dell'editoria «anche elettronica», ma anche dall'art. 1, comma 1, della legge n. 62/2001. Restano, però, ancora da verificare le modalità operative per adeguare tali limiti alla diffusione di un prodotto editoriale elettronico, per il quale risulta difficile immaginare una quantificazione in termini di tiratura.

34. Relativamente alle concentrazioni multimedia, l'art. 15, comma 4, della legge n. 223/1990 disciplina gli incroci tra radiodiffusione televisiva e sonora. L'art. 15, comma 1, della legge n. 223/1990 disciplina, invece, le concentrazioni tra radiodiffusione televisiva ed editoria. Ai limiti tecnici dettati dalla legge n. 223/1990, la legge n. 249/1997 ha aggiunto le previsioni dell'art. 2, comma 8, lettera *d).*

35. Occorre infine notare che le emittenti televisive a pagamento, da un lato, si collocano nei mercati di cui al comma 8, lettere *a)* e *c)* della legge n. 249/1997, e, dall'altro lato, sono oggetto di una disciplina speciale all'art. 3, comma 11, della legge n. 249/1997 e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 15/1999, come convertito dalla legge n. 78/1999, che prevede specifiche norme anti-concentrazione in materia di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi.

3. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE.

3.1. *I criteri per valutare le posizioni dominanti ai fini della tutela del pluralismo nella televisione a pagamento*

36. L'obiettivo dell'art. 2 della legge n. 249/1997 è di pervenire ad una struttura dei mercati rilevanti idonea a realizzare il pluralismo delle voci nei settori delle comunicazioni. A tale fine, la verifica è volta, in attuazione delle garanzie costituzionali previste dall'art. 21, da un lato a garantire che nei mezzi di comunicazione vi sia una pluralità di voci, opinioni, tendenze sociali, politiche e religiose e dall'altro ad assicurare un accesso effettivo in quei particolari mezzi di comunicazione che utilizzano reti elettroniche.

37. Alla luce di giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 249/1997, il primo aspetto, relativo alla garanzia della pluralità di voci, concerne quello che nella terminologia della Corte si configura come pluralismo esterno, inteso come possibilità di ingresso, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, comma 1, di quante più fonti consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo per voci autonome o di essere emarginate a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di pochi, o di essere menomate nella loro autonomia. Il secondo profilo, relativo alla garanzia di accesso, che la Corte costituzionale qualifica come pluralismo interno riferendosi, in particolare, al servizio pubblico radiotelevisivo, si traduce, in un contesto moderno, nella effettiva possibilità che una molteplicità di voci informative e di produzioni di valore culturale abbiano accesso alle differenti piattaforme tecniche che consentono la diffusione dei suoni, immagini e dati. La garanzia dell'accesso riveste particolare importanza nei casi in cui sia necessario tutelare l'accesso alle reti elettroniche da parte di fornitori di contenuti indipendenti.

38. L'art. 2, comma 1, nel dettare previsioni di carattere generale in ordine alla valutazione delle posizioni dominanti eventualmente sussistenti nel settore delle comunicazioni inteso nella sua globalità, si pone come norma di chiusura e di garanzia del sistema volta a coprire le fattispecie la cui disciplina non si esaurisce nelle soglie identificate dalla legge. Alla luce del comma 1, occorre, dunque, verificare se nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, e in particolare in relazione a soggetti operanti nella televisione a pagamento, sia stato compiuto qualche atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, sia in termini di restrizione della pluralità di voci, sia in termini di restrizione all'accesso.

39. Il mercato televisivo italiano presenta caratteristiche che lo distinguono da quelli degli altri maggiori Paesi europei, in ragione sia di una forte concentrazione delle risorse in ambito nazionale, sia di una notevole frammentazione dell'emittenza locale. Le reti alternative di trasporto televisivo mantengono una penetrazione marginale nella televisione via cavo che potrà decollare solo nel prossimo futuro, in relazione al successo di una serie di iniziative da poco avviate. Per contro si manifesta un trend espansivo nella televisione via satellite. Il numero delle famiglie «multicanale» in grado di accedere ad un ampio ventaglio di programmi televisivi è cresciuto sensibilmente in seguito all'espansione degli abbonamenti alla televisione via satellite, ma continua ad essere inferiore rispetto alla media europea. Viceversa, la penetrazione della televisione via satellite in chiaro risulta in notevole crescita grazie alla diffusione delle parabole tra le famiglie italiane. Il panorama si arricchirà ulteriormente con l'introduzione della televisione in tecnica digitale su frequenze terrestri e con la conseguente riduzione dei costi dal lato dell'offerta. Il mercato dei servizi di televisione a pagamento risulta allo stato caratterizzato dalla presenza di due soggetti che competono sulla base di due piattaforme tecnologiche e di contenuti differenziati.

40. Per valutare se il numero di voci presenti nei settori di cui all'art. 2, comma 12, ha subito restrizioni da parte di soggetti operanti nel mercato della televisione a pagamento, occorre fare riferimento, ai fini dell'analisi, ai contenuti della loro programmazione. Come anche evidenziato dalla Commissione europea (1), i contenuti televisivi che presentano una particolare attrattività per gli spettatori sono gli eventi sportivi e le opere cinematografiche. Entrambi sono rilevanti per la tutela del pluralismo. In particolare, le opere cinematografiche contribuiscono in modo significativo alla promozione del maggior numero possibile di opinioni, tendenze e correnti di pensiero, siano esse politiche, sociali o culturali, presenti nella società. Soggetti operanti nella pay-tv possono, in virtù di atti o comportamenti, anche per il tramite di società controllate o collegate, operare restrizioni in senso verticale e, soprattutto, in senso orizzontale, ovvero attraverso la distribuzione delle opere cinematografiche per mezzo televisivo (2). Per quanto riguarda, invece, i diritti sportivi, la disciplina specifica dettata dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge n. 78/1999, prevede limiti puntuali all'acquisizione dei diritti stessi. Tali limiti prevedono una soglia massima del 60% per i diritti in esclusiva in capo ad un unico operatore, oppure, nel caso in cui sul mercato agisca un unico soggetto, la durata dei contratti in esclusiva non può superare i tre anni.

41. I ricavi derivanti dalla cessione in esclusiva dei diritti cinematografici fanno parte del mercato della produzione cinematografica, nel quale il produttore finalizza la propria attività alla realizzazione di un film, sostenendo i costi della fase iniziale di creazione e divenendo, pertanto, proprietario dei relativi diritti. A fronte di tali investimenti, le società di produzione realizzano ricavi attraverso la cessione dei diritti di sfruttamento del prodotto ai distributori nelle sale cinematografiche, o attraverso la vendita delle videocassette preregistrate per la visione domestica (VHS, DVD etc.) o, infine, per mezzo delle emittenti televisive, sia free-access che pay-tv.

42. Se si considera la pluralità di canali di diffusione del prodotto cinematografico, che formano di fatto mercati tra loro collegati, e la dimensione marginale che le singole emittenti a pagamento rivestono nell'ambito del segmento della distribuzione delle opere cinematografiche, appare possibile ritenere che il ruolo delle pay-tv, ai fini dell'applicazione del principio del pluralismo, non assuma, allo stato, una rilevanza tale da comportare un intervento specifico ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 249/1997. Comunque, occorre vigilare sul formarsi di restrizioni della diffusione del prodotto cinematografico, sia nella forma di integrazione verticale sia nella forma di integrazione orizzontale, nonché poste in essere attraverso atti o comportamenti dei soggetti operanti nel mercato pay volti a limitare la diffusione su vari mezzi delle opere cinematografiche.

43. Relativamente ai diritti sportivi la citata legge n. 78/1999 specifica in maniera dettagliata le condizioni per evitare la formazione di posizioni dominanti su tale mercato. Tale condizione è il presupposto per mantenere una effettiva concorrenzialità e quindi assicurare il rispetto del pluralismo attraverso un equilibrio nel rapporto fra domanda e offerta. Le norme della legge n. 78/1999 sono rispettate, allo stato, dagli operatori di pay-tv.

3.2. *Considerazioni conclusive*

44. Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che la televisione a pagamento è destinata a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del sistema radiotelevisivo nazionale. In questo ambito

---

(1) Cfr. decisione della Commissione del 3 marzo 1999, caso IV/36.237 - TPS.

(2) Cfr. provvedimenti dell'AGCM n. 8921 (C4268) Medusa Film/Lanterna Magica del 23 novembre 2000, n. 9391 (C4531) De Agostini/Albachiara del 4 aprile 2001; n. 9506 (C4574) De Agostini Invest-San Paolo IMI Private Equity Scheme/Cattleya del 10 maggio 2001; n. 9556 (C4481) Tosco Cinematografica/G.R. Cine del 24 maggio 2001.

occorre notare che la televisione a pagamento è oggetto di una disciplina specifica sia nella legge n. 249/1997, sia nelle leggi successive. Nell'ambito comunitario, il nuovo quadro di riferimento normativo delineato nelle proposte di direttiva quadro (3), sull'accesso (4) e sull'autorizzazioni (5), prevede una disciplina per i servizi ad accesso condizionato che rientrerà nella più ampia disciplina applicabile alle reti elettroniche di comunicazioni.

Relativamente alle norme generali previste dalla legge n. 249/1997, occorre rilevare che, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, che include sia mercati basati sulla raccolta delle risorse pubblicitarie sia mercati basati sulla raccolta di proventi direttamente dagli utenti dei programmi, l'influenza delle singole emittenti a pagamento risulta, allo stato, marginale; occorre, tuttavia, vigilare sugli effetti che eventuali restrizioni nel mercato dei diritti criptati possono avere sui mercati collegati, con speciale riferimento a quello dei diritti sportivi e cinematografici.

45. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche della legge n. 249/1997, non si ravvisa allo stato un superamento delle soglie previste dalla legge, fatto salvo il caso dell'art. 3, comma 11, per il quale vige attualmente il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 6. In particolare, relativamente all'art. 2, comma 8, lettera *a)*, le emittenti televisive a pagamento sono sottoposte al più generale limite alla raccolta di risorse economiche del settore televisivo nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre (ivi comprese quelle codificate) e, come l'Autorità ha avuto modo di verificare, non risultano superati i limiti previsti da soggetti operanti canali a pagamento, nel caso di specie Telepiù. Per quanto riguarda l'art. 2, comma 8, lettera *c)*, le emittenti televisive a pagamento rientrano nel settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite, con parziale coincidenza dei due settori. Non avendo l'Autorità provveduto a determinare il termine a partire dal quale verranno applicati i limiti di cui alla norma citata, si ritiene tuttora in corso il periodo transitorio al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza; pertanto tali limiti non risultano applicabili nel caso di specie.

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

(3) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 393 def., che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(4) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 384 def., relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime.

(5) Proposta di direttiva del Consiglio del Parlamento europeo e dei Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 356 def., relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Delibera:

Art. 1.

1. Alla luce delle considerazioni in premessa, l'analisi condotta sul mercato della televisione a pagamento, allo stato, non presenta, in relazione agli aspetti relativi alla tutela del principio del pluralismo, elementi suscettibili di comportare specifici interventi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/1997.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2001

Il presidente: CHELI

01A13148

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998. (Deliberazione n. 600/01/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, ed in particolare l'art. 2, comma 4»;

Vista la propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerata la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle «quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di uti-

lizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi» a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* della presente delibera di cui forma parte integrante.

3. Il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento. È disposta la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica sui quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 600/01/CSP del 15 novembre 2001

Documento per la consultazione pubblica sul contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

Invita i soggetti interessati a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le eventuali proposte di modifica allo schema di articolato, di seguito allegato, devono essere formulate sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento in oggetto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e saranno esaminate ai fini della predisposizione della versione finale del provvedimento. Le comunicazioni inviate sono rese pubbliche ad eccezione delle parti esplicitamente indicate come riservate ai sensi della delibera n. 217/01/CONS.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

La consultazione è composta di due parti, la parte «A» relativa all'indagine conoscitiva relativa al mercato dei prodotti audiovisivi al fine di raccogliere ulteriori elementi utili in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122/1998; la parte «B» relativa allo schema di provvedimento sul quale si invita a presentare emendamenti motivati.

Parte A

1. Come si struttura il mercato della produzione audiovisiva in relazione ai vari generi di prodotto?

2. È possibile individuare tra i vari generi della produzione audiovisiva gruppi omogenei ai fini del ciclo del prodotto audiovisivo, e quindi rilevanti ai fini della definizione del limite temporale a partire dal quale vengono corrisposti le quote di diritti residuali?

3. Le quote di diritti residuali definibili rispetto agli introiti derivanti dall'utilizzazione radiotelevisiva possono essere differenziati in base al genere di programma oggetto dei diritti in questione?

4. È auspicabile prevedere modalità di corresponsione che prevedano l'intervento di soggetti terzi?

5. Eventuali commenti sul fondamento normativo e praticabilità di un'applicazione retroattiva dei criteri temporali.

6. Si ritiene utile quantificare nel provvedimento sui diritti residuali una soglia minima di tali diritti per i diversi generi di opera audiovisiva? In caso affermativo indicare i criteri relativi.

Parte B

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

Determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 241;

c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

d) per provvedimento: i criteri stabiliti dall'Autorità per delineare le quote, da attribuire ai produttori indipendenti, di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva delle opere audiovisive acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;

e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;

f) per diritto residuale: il diritto soggettivo posto in capo ai produttori indipendenti derivante dalla limitazione temporale dell'utilizzazione radio-televisiva da parte dell'operatore.

Art. 2.

Produzione audiovisiva

1. La produzione audiovisiva avviene:

a) per le opere cinematografiche audiovisive e sequenze di immagini in movimento, per la cui definizione di cui all'art. 78-*bis* della legge n. 644 del 1941;

b) per gli spettacoli, intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento;

c) per i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;

d) per i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;

e) per i format intesi come produzioni aventi struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tecniche, idonee ad essere rappresentate in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura, narrativa di base, apparato scenico, personaggi;

f) per i cartoni animati intesi come produzione di immagini disegnate in movimento, indipendentemente dalla tecnica impiegata.

Art. 3.

Limite temporale

1. Il limite temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge sorge dalla prima utilizzazione radio-televisiva al più tardi dopo:

a) sette anni per le produzioni di cui alle lettere *a)* e *f)* del precedente articolo;

b) cinque anni per le produzioni di cui alla lettera *b)* del precedente articolo;

c) tre anni per le produzioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente articolo.

Art. 4.

Modalità di corresponsione

1. Il compenso ai produttori indipendenti di cui al precedente articolo è corrisposto dagli operatori radiotelevisivi anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

01A13147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8938
Yen giapponese	112,60
Corona danese	7,4490
Lira Sterlina	0,62070
Corona svedese	9,3833
Franco svizzero	1,4739
Corona islandese	93,32
Corona norvegese	8,0065
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57478
Corona ceca	32,705
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,14
Litas lituano	3,5745
Lat lettone	0,5590
Lira maltese	0,4026
Zloty polacco	3,6271
Leu romeno	28300
Tallero sloveno	219,9897
Corona slovacca	43,271
Lira turca	1275000
Dollaro australiano	1,7235
Dollaro canadese	1,4005
Dollaro di Hong Kong	6,9714
Dollaro neozelandese	2,1242
Dollaro di Singapore	1,6361
Won sudcoreano	1136,02
Rand sudafricano	9,9972

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13502

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril»

Estratto decreto G n. 641 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CAPTOPRIL nelle forme e confezioni: «25 mg compresse» 50 compresse, «50 mg compresse» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale in Milano, via Manuzio, 7, codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 034366031/G (in base 10), 10SSLH (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: compresse;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Apotex Inc., 150 Signet Drive-Weston, Toronto (Canada).

Controllore finale:

Zambon Group S.p.a., via della Chimica, 9, Vicenza;

Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace, 25/A, S. Prospero (Modena);

SIIT S.r.l., via L. Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio (Milano);

Apotex Inc., 4100 Weston Road, Weston, Toronto (Canada).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: captopril 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, magnesio stearato, silice colloidale biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «50 mg compresse» 24 compresse:

A.I.C. n. 034366043/G (in base 10), 10SSLV (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Apotex Inc., 150 Signet Drive-Weston, Toronto (Canada).

Controllore finale:

Zambon Group S.p.a., via della Chimica, 9, Vicenza;

Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace, 25/A, S. Prospero (Modena);

SIIT S.r.l., via L. Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio (Milano),

Apotex Inc., 4100 Weston Road, Weston, Toronto (Canada).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: captopril 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, magnesio stearato, silice colloidale biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: è indicato nel trattamento dell'ipertensione. Captopril può essere usato da solo o in associazione con altri ipotensivi, specie i diuretici tiazidici;

insufficienza cardiaca congestizia: Captopril è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale;

infarto del miocardio: Captopril è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia a lungo termine con Captopril è in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarico.

nefropatia diabetica: captopril è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica.

In questi soggetti Captopril è in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merapril»

Estratto decreto n. 654 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MERAPRIL nelle forme e confezioni: «25 mg compresse» 50 compresse, «50 mg compresse» 24 compresse, «50 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo - Imperia Strada Solaro, 75/77, cap 18038, Italia, codice fiscale n. 00071020085.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 034848010 (in base 10) - 117H8B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GMBH stabilimento sito in Neuenburg (Germany), Otto-Hahn-Strasse 13 (completa); Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - (Italia), via Dante Alighieri, 71 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Captopril 25 mg;

eccipienti: croscarmellosa sodica 4 mg; cellulosa microcristallina 2,5 mg; silice colloidale anidra 0,6 mg; lattosio monoidrato 84,3 mg; acido stearico 3,6 mg.

Confezione: «50 mg compresse» 24 compresse:

A.I.C. n. 034848022 (in base 10) - 117H8Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

Classe: A.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dellart. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichia-

razione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GMBH stabilimento sito in Neuenburg (Germany), Otto-Hahn-Strasse 13 (completa); Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - (Italia), via Dante Alighieri, 71 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: captopril 50 mg;

eccipienti: croscarmellosa sodica 8 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; silice colloidale anidra 1,2 mg; lattosio monoidrato 168,6 mg; acido stearico 7,2 mg.

Confezione: «50 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 034848034 (in base 10) - 117H92 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992)

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GMBH stabilimento sito in Neuenburg (Germany), Otto-Hahn-Strasse 13 (completa); Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - (Italia), via Dante Alighieri, 71 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: captopril 50 mg

eccipienti: croscarmellosa sodica 8 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; silice colloidale anidra 1,2 mg; lattosio monoidrato 168,6 mg; acido stearico 7,2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ipertenzione: Merapril è indicato nel trattamento dell'ipertenzione. Può essere usato da sola o in associazione con altri ipotensivi, specie i diureticitiazidici;

insufficienza cardiaca congestizia: Merapril è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale;

infarto del miocardio: Merapril è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia a lungo termine con Merapril è in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarica.

nefropatia diabetica: Merapril è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica.

In questi soggetti Merapril è in grado di prevenire la progressione del danno renale migliorando la prognosi e la sopravvivenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto n. 729 del 29 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico RANITIDINA, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film», 20 compresse, «300 mg compresse rivestite con film», 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, c.a.p. 20214, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confenzioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 150 mg compresse rivestite con film, 20 compresse;

A.I.C. n. 034471019\G (in base 10) 10VZ3C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

nota: 48;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 150 signet drive, Weston (prep. compresse in «Bulk» e controlli); Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 4100 Weston Road (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti); Lamp S. Prospero stabilimento sito in Italia, via della Pace 25/A - S. Prospero (MO) (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti); SIIT S.r.l. stabilimento sito in Italia, via L. Ariosto n. 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI) (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg;

eccipienti: croscarmellosa sodica 5,8 mg; magnesio stearato 2,5 mg; silice colloidale anidra 0,3 mg; polietilenglicole 3350 2,5 mg; ipromellosa 6,25 mg; polidestrosio 6,25 mg; titanio biossido (E 171) 4,8 mg; vanillina 0,2 mg; cera carnauba 0,015 mg; cellulosa microcristallina 124 mg; acqua depurata (eliminata durante la produzione);

confezione: 300 mg compresse rivestite con film, 20 compresse;

A.I.C. n. 034471021/G (in base 10) 10VZ3F (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

nota: 48;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

produttore: Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 150 signet drive, Weston (prep. compresse in «Bulk» e controlli); Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 4100 Weston Road (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti); Lamp S. Prospero stabilimento sito in Italia, via della Pace 25/A - S. Prospero (MO) (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti); SIIT S.r.l. stabilimento sito in Italia, via L. Ariosto n. 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI) (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg;

eccipienti: croscarmellosa sodica 11,6 mg; magnesio stearato 5 mg; silice colloidale anidra 0,6 mg; polietilenglicole 3350 5 mg; ipromellosa 0,4 mg; polidestrosio 12,5 mg; titanio biossido (E 171) 9,6 mg; vanillina 0,2 mg; cera carnauba 0,4 mg; cellulosa microcristallina 248 mg; acqua depurata (eliminata durante la produzione).

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13378

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di n. 2300 DPI (occhiali da sole) importati dalla società Cina Europa S.a.s. di Liu Yeyi, in Roma.

Con decreto ministeriale dell'8 giugno 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato di n. 2300 DPI (occhiali da sole) importati dalla società Cina Europa S.a.s di Liu Yeyi, con sede in Roma - via Turati n. 78/80, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

01A13196

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Delta Ama soc. coop. a r.l.», in Lignano Sabbiadoro

Con deliberazione n. 3837 del 20 novembre 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Delta Ama soc. coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

01A13194

Gestione commissariale della società cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3756 dell'8 novembre 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via San Francesco n. 9.

01A13195

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 3755 dell'8 novembre 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della società cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 28 settembre 1999 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Paoloni, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

01A13197

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Style Dipinture Piccola soc. coop. a r.l.», in Cordenons

Con deliberazione n. 3757 dell'8 novembre 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Style Dipinture Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, costituita il 26 gennaio 2000 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3.

01A13198

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Essiccatoio Cooperativo Agricolo di Udine soc. coop. a r.l.», in Mereto di Tomba.

Con deliberazione n. 3754 dell'8 novembre 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Essiccatoio Cooperativo Agricolo di Udine soc. coop. a r.l.», con sede in Mereto di Tomba, costituita il 15 aprile 1920 per rogito notaio dott. Venanzio Pirona di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 23.

01A13171

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651289/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.